

Publicato il 08/02/2021

N. 01123/2021REG.PROV.COLL.

N. 03592/2020 REG.FIC.

N. 03675/2020 REG.FIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3592 del 2020, proposto da

██████████, in persona del ██████████ in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati ██████████ ██████████, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ██████████;

contro

██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;

nei confronti

██████████, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ██████████;

Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino della [REDACTED]

[REDACTED], non costituiti in giudizio

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3675 del 2020, proposto da

[REDACTED], in persona del [REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [REDACTED];

contro

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED], con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;

nei confronti

[REDACTED], in persona del [REDACTED] in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [REDACTED];

[REDACTED] non costituiti in giudizio;

per la riforma

per entrambi i ricorsi:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 00622/2020, resa tra le parti;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di [REDACTED]

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2020 il Cons. Federico Di Matteo e data la presenza degli avvocati [REDACTED]

[REDACTED] ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, d. l. n. 28/2020 e dell'art. 25 d. l. n. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con avviso n. 8/2019, pubblicato sul proprio sito istituzionale dal 1° marzo 2019 al 31 marzo 2019, la [REDACTED] avviava la procedura per l'acquisizione delle candidature alla nomina dei suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia [REDACTED] del bacino di [REDACTED] [REDACTED] (da ora: l'Agenzia), ente pubblico a struttura associativa partecipato dai Comuni di [REDACTED] [REDACTED] dalle Province di [REDACTED] [REDACTED] e dalla Regione [REDACTED], con funzioni in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino territoriale di competenza.

1.1. Le candidature acquisite erano sottoposte dagli uffici competenti della [REDACTED] [REDACTED] (Settore affari generali e supporto organi istituzionali) alla Commissione di esperti per l'esame delle candidature per la nomina o designazione

dei rappresentanti della [REDACTED] in organismi partecipati, costituita ai sensi dell'art. 57, comma 5, dello Statuto della [REDACTED]

La Commissione, con verbale dell'8 maggio 2019, reputava idonei sette candidati, tra i quali [REDACTED]; al verbale era allegata una relazione illustrativa nella quale erano sintetizzati titoli di studio e pregresse esperienze maturate dai candidati idonei, unitamente ad altre informazioni sulla documentazione fornita e sulle verifiche reputate utili alla scelta.

1.2. Considerato che l'art. 8 (*Funzionamento dell'Assemblea*) dello Statuto dell'Agenzia prevedeva l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione da parte dell'assemblea sulla base di "*liste di candidati, nominativamente e progressivamente presentate dagli Enti aderenti*", con possibilità di presentazione di una lista unica da parte dei soci, la [REDACTED], con nota del 29 maggio 2019, indicava i nominativi di [REDACTED] da inserire all'interno della lista unica condivisa con gli altri Enti da inviare all'assemblea per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

Con verbale n. 6/2019 redatto all'esito della seduta del 3 giugno 2019, l'assemblea dell'Agenzia nominava componenti del consiglio di amministrazione i due candidati indicati dalla [REDACTED], oltre al Presidente nella persona [REDACTED] e al consigliere designato [REDACTED]

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia [REDACTED] impugnava il verbale assembleare del 3 giugno 2019 n. 6/2019 unitamente alle designazioni dei candidati da parte del [REDACTED] [REDACTED], in accordo con il [REDACTED] [REDACTED], nonché l'esito dei lavori della commissione di esperti.

Il ricorrente lamentava sostanzialmente che i controinteressati [REDACTED] [REDACTED] fossero carenti dei requisiti per la nomina a

componenti del consiglio di amministrazione come stabiliti dall'art. 9, comma 1, dello Statuto dell'Agenzia in quanto né "amministratori locali", né "tecnici o esperti del settore (trasporto pubblico locale)".

Da altro punto di vista, contestava gli atti impugnati per radicale carenza di motivazione in ordine alle ragioni che avevano indotto alla nomina dei cinque componenti del Consiglio di amministrazione e alla sua esclusione, nonostante l'idoneità riconosciutagli dalla commissione di esperti.

2.1. Si costituivano in giudizio l'Agenzia del trasporto locale del bacino di [REDACTED]

[REDACTED], nonché [REDACTED], che concludevano per il rigetto del ricorso.

Con sentenza della Sezione prima, 14 aprile 2020, n. 622, il tribunale:

- qualificava la designazione (nella specie ad essere inseriti in una lista di candidati da nominare a componente del consiglio di amministrazione di ente pubblica) come "atto di alta amministrazione", e non come atto di indirizzo politico, in quanto tale, sottoposta al sindacato giurisdizionale sul rispetto dei principi dell'azione amministrativa (art. 97 e 113 Cost., nonché l. 7 agosto 1990, n. 241) ed, in particolare, dell'obbligo di motivazione;
- aggiungeva di aver ben chiaro il profilo fiduciario caratterizzante le nomine in esame, ma riteneva possibile ricavare dal quadro normativo di riferimento indicazioni nel senso di una scelta da compiersi non solo su profili fiduciari, ma in ragione del possesso di specifiche competenze professionali, di natura tecnica o amministrativa nella gestione di aziende e servizi pubblici, adeguate alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire, afferente al settore del trasporto pubblico locale, donde la necessità che l'amministrazione desse contezza dell'avvenuta valutazione del possesso dei prescritti requisiti in capo ai designati per consentire la

verifica di coerenza con i criteri prestabiliti dall'avviso di presentazione delle candidature e da evidenziarne la ragionevolezza;

- giudicava non rispettati, nel caso di specie, i principi richiamati per assenza negli atti impugnati di una motivazione che permettesse di percepire le ragioni sottese alla mancata inclusione del ricorrente, pur dichiarato idoneo, nella lista da sottoporre all'assemblea come pure alle nomine effettuate in relazione ai requisiti di professionalità richiesti, nonché alla corrispondenza dei provvedimenti ai parametri di ragionevolezza, proporzionalità che caratterizzano l'azione amministrativa;

- riteneva, infine, assorbente l'accoglimento del motivo di ricorso non potendo il giudice, per l'ampia discrezionalità rimessa all'amministrazione, sostituirsi ad essa nell'individuazione ed esposizione dei profili curriculari espressivi di maggiore o minore professionalità.

3. Propone appello la [REDACTED] (con Rg. n. 3592/2020); nel giudizio si è costituito [REDACTED], mentre le altre parti, pur regolarmente citate, sono rimaste intimate. Autonomo appello è stato proposto dal [REDACTED] (con Rg. n. 3675/2020); anche in questo giudizio si è costituito [REDACTED] e sono rimaste intimiate le altre parti.

Le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 73 cod. proc. amm., cui sono seguite rituali repliche.

Entrambe le cause sono state chiamate all'udienza del 19 novembre 2020 e trattate in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente va confermata la riunione dei giudizi ex art. 96, comma 1, cod. proc. amm., già effettuata in sede di decisione sulle istanze cautelari proposte dagli appellanti, trattandosi di appelli proposti avverso la medesima sentenza.

2. Con unico motivo di appello la [REDACTED] contesta la sentenza di primo grado per "Ingiustizia manifesta e violazione del principio di ragionevolezza e

proporzionalità. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Travisamento dei fatti?

Precisato che lo Statuto dell'Agenzia non disciplina le modalità per addivenire alla composizione della lista unica dei candidati da sottoporre all'assemblea e che l'art. 57, comma 5, del suo Statuto (in coerenza all'art. 50, comma 8, del T.u.e.l. – testo unico enti locali) rimette al [REDACTED], in osservanza degli indirizzi espressi dal [REDACTED], la nomina dei membri degli organi di amministrazione e di controllo in organismi partecipati, l'appellante evidenzia che la designazione attribuita ad un organo eminentemente politico, sulla base di indirizzi espressi da altro organo politico, è atto di alta amministrazione, sottoposta ad un sindacato del giudice amministrativo necessariamente circoscritto alla manifesta irragionevolezza, illogicità, incoerenza con i presupposti, purché, peraltro, di immediata apprezzabilità.

L'intervento della Commissione di esperti – autonomamente introdotto dallo Statuto della [REDACTED] nell'ottica di salvaguardare le esigenze di trasparente valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità di coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nella gestione della cosa pubblica – non comporta restringimento della discrezionalità insita nel potere di nomina dell'organo politico, in quanto fa solo da "argine" all'individuazione di candidati sprovvisti di ogni minima competenza professionale e della imprescindibile onorabilità; diversamente, ogni procedimento di designazione e nomina, rimesso dalla legge ad organi di indirizzo politico, si trasformerebbe in una procedura comparativa, con svilimento della funzione rappresentativa degli organi di governo e del margine di discrezionalità che ad essi va assicurato.

In conclusione, secondo l'amministrazione appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente preteso un apparato motivazionale in grado di sorreggere, al di là della riscontrata professionalità, la scelta operata tra i diversi candidati, senza

tener conto che la motivazione poggia sulla natura stessa della scelta, squisitamente politica, imperniata su considerazioni marcatamente fiduciarie.

2.1. Il [REDACTED] articola tre motivi di appello.

Nel suo primo motivo (rubricato: *“Violazione ed errata applicazione dell’art. 50 TUEL e dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere giurisdizionale. Contraddittorietà, erroneità ed ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che i provvedimenti impugnati avrebbero dovuto dare atto delle ragioni della mancata inclusione del Balotta nella lista dei candidati”*) intravede una contraddizione nel ragionamento svolto dal giudice di primo grado, il quale, pur confermando il carattere fiduciario delle nomine, e con esso i limiti del sindacato del giudice amministrativo, ha disposto l’annullamento degli atti impugnati per carenza di motivazione sulle ragioni della scelta laddove è noto che, in caso di nomine caratterizzate dall’*intuitus personae*, la giurisprudenza richiede di dar conto esclusivamente del possesso dei requisiti professionali di legge.

Nel secondo motivo (rubricato: *“Travisamento dei fatti, erroneità, ingiustizia della sentenza del TAR Lombardia, laddove ha rilevato carenza di motivazione della delibera assembleare dell’Agenzia del 3.06.2019, della lista dei candidati presentati dal Sindaco di Milano in data 22.05.2019 e delle designazioni dei candidati del [REDACTED] [REDACTED]”*), si duole che non sia stato tenuto in debita considerazione dal giudice di primo grado che sia per i candidati designati dal [REDACTED] sia per quelli designati dalla [REDACTED] il provvedimento di designazione non era privo di motivazione ma completato *per relationem* dagli esiti dell’attività istruttoria volta a verificare i requisiti e le qualifiche professionali dei candidati, effettuata, nel caso della [REDACTED], da una commissione di esperti.

Con il terzo motivo e il quarto motivo (rubricati, rispettivamente: *“Travisamento dei fatti, ultrapetizione e violazione dell’art. 49 c.p.a. nonché del principio di proporzionalità. Erroneità, illogicità e ingiustizia della sentenza del TAR Lombardia, nella parte in cui non ha limitato l’effetto demolitorio alla decisione della sola candidata [REDACTED], designata dalla*

██████████" e "Violazione ed errata applicazione dell'art. 26 c.p.a. Illegittimità ed ingiustizia della sentenza del T.A.R. Lombardia, nella parte in cui ha condannato il ██████████ (in solido con l'Agenzia per il TPL e la ██████████) al pagamento delle spese di lite") contesta l'avvenuto annullamento di tutti gli atti procedurali precedenti alle nomine effettuate dall'assemblea dell'Agenzia, ivi comprese le designazioni effettuate dal ██████████ (e da queste comunicate ai fini dell'inserimento nella lista unica approvata dall'assemblea), sebbene il ricorrente avesse trasmesso la propria manifestazione di interesse alla ██████████ e, dunque, partecipato alla sola procedura interna da questa indetta, senza che il ██████████ nulla sapesse e, dunque, potesse motivare in ordine alle ragioni della scelta di altri candidati.

3. I motivi di appello sono fondati nei termini che si vanno ad esporre; la sentenza di primo grado va integralmente riformata.

Ad un più attento esame, compiuto anche alla luce degli scritti difensivi depositati in vista dell'udienza pubblica, il Collegio ritiene di dover rivedere la posizione espressa nell'ordinanza 5 giugno 2019, n. 3068 di reiezione delle istanze di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza proposte dagli appellanti in ragione delle considerazioni che seguono.

3.1. E' posta in giudizio la questione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 degli atti di designazione e nomina da parte di pubbliche amministrazione dei membri di organi amministrativi e di controllo di enti partecipati.

3.2. Per affrontarla è opportuno, preliminarmente, precisare che qualora la nomina sia preceduta da un atto di designazione da parte di amministrazione pubblica diversa dal soggetto titolare del potere di nomina, il procedimento è un procedimento complesso ma unitario.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza secondo cui la designazione è atto a carattere meramente strumentale, privo di autonomia funzionale – e, dunque, endoprocedimentale – in quanto privo di effetti finali e destinato ad essere seguito dall'atto di nomina che costituisce atto finale del procedimento; l'atto di nomina, a sua volta, se preceduto dalla designazione, è vincolato a seguire l'indicazione espressa dalle autorità designanti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2017, n. 4966, ma in precedenza già, sez. V, 7 febbraio 2006, n. 495).

Nel caso di specie, lo Statuto dell'Agenzia prevedeva che alla designazione effettuata mediante inserimento in lista dei candidati da parte delle amministrazioni partecipanti seguisse la nomina deliberata dall'assemblea dell'ente.

3.3. L'atto di designazione è un atto latamente discrezionale assimilabile agli atti di alta amministrazione (cfr. Cons. Stato, n. 4966 del 2017 cit.); se rimesso ad organo politico, o che esprime l'indirizzo politico – amministrativo dell'ente (cfr. art. 4, comma 1, lett. e) d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), è di regola ispirato dalla fiducia riposta nella persona del designato (è, secondo formula comune, una nomina fiduciaria).

All'organo politico designante, normalmente privo di cognizioni specialistiche nel settore di operatività del designando, non può essere richiesto (e non è richiesto dall'ordinamento) di vagliare i candidati per le loro competenze tecniche e di scegliere tra loro sulla base di criteri meritocratici, quanto piuttosto di verificarne la consentaneità con i suoi propri indirizzi politico – amministrativi, affinché possa fare legittimo affidamento sul fatto che alla loro attuazione sarà ispirata la condotta del prescelto (evidenzia la stretta corrispondenza tra natura politica del soggetto designante – o nominante – e carattere fiduciario della scelta, Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2021, n. 330).

Fa eccezione la preventiva prefigurazione di criteri e modalità di esercizio dell'attività selettiva i quali, fissando un autovincolo, orientano la scelta lungo il crinale della

discrezionalità tecnica; ma allora trasformando la procedura in una procedura, se non proprio concorsuale, comunque selettiva (riprendendo nuovamente le parole di Cons. Stato, n. 330 del 2021 cit.)

3.4. Tale modifica in senso concorsuale della procedura non s'è realizzata nella procedura in esame, sebbene una commissione di esperti abbia effettuato un preventivo taglio dei candidati da sottoporre al Sindaco metropolitano per la designazione.

L'art. 57, comma 5, dello Statuto della ██████████ prevede che:

“La nomina dei membri degli organi di amministrazione e di controllo negli organismi partecipati dalla ██████████, effettuata direttamente da quest'ultima o da parte del competente organo sociale, è disposta dal ██████████ in osservanza degli indirizzi a tal fine espressi dal ██████████. Le candidature sono previamente sottoposte a una commissione di cinque esperti, nominata dal ██████████ con la maggioranza dei tre quinti dei componenti e che dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio, la quale esamina le candidature vagliandone i requisiti e indica i nominativi dei candidati ritenuti idonei”.

Per i compiti assegnati alla commissione – di sostanziale verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità dei candidati sulla base dei curricula presentati, senza assegnazione di punteggi che consentano l'elaborazione di una graduatoria – appare chiaro che ad essa era richiesta un'attività istruttoria da concludere con un parere preventivo (alla scelta) sull'idoneità dei candidati ad essere designati all'incarico d'interesse.

Per l'intervento della commissione, la procedura ha assunto, dunque, i caratteri di una procedura idoneativa, restringendo la designazione fiduciaria al novero dei candidati già giudicati idonei, senza che ne sia derivata, tuttavia, la sua trasformazione né in procedura concorsuale né in una procedura selettiva, poiché al momento finale (della designazione, appunto), in assenza di predefiniti criteri, non v'è stata comparazione tra i candidati in modo da orientare la scelta per l'uno o per

l'altro sulla base di valutazione tecnico – professionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 ottobre 2020, n. 5990).

3.5. Se, allora, in caso di designazione (o nomina) che sia esercizio di discrezionalità tecnica (in quanto non di competenza di organo politico ovvero, se rimessa ad organo politico, perché astretta a criteri predeterminati), è imposta adeguata e congrua motivazione, per necessaria verifica della coerenza di essa al parametro di legittimità (fosse pure il solo criterio della scelta dei migliori tra i candidati *ex art. 97 Cost.*), in caso di designazione fiduciaria, non è richiesta ulteriore motivazione che non sia quella della fiducia riposta nel designato.

Non, dunque, assenza di motivazione – impedita dalla chiara indicazione dell'art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 – ma motivazione che consiste nella “scelta politica”; la quale, per tradizionale merito amministrativo, non è sindacabile in sede giurisdizionale, rendendo, ulteriormente superflua ogni ulteriore esternazione degli interessati.

La nomina, che segue la designazione, a sua volta, in quanto vincolata, non necessita di altra motivazione che il riferimento alla preventiva designazione.

3.6. Ciò non significa, peraltro, che l'intera procedura sia sottratta al giudizio, quanto, piuttosto, che il giudizio si arresta ad un momento precedente, e cioè alla verifica di idoneità dei candidati, la quale, seppur non rimessa ad apposita commissione di esperti, è comunque svolta dagli uffici amministrativi dell'organo politico che istruiscono la pratica, non potendosi per il principio di buon andamento dell'azione amministrativa immaginare una nomina che, per quanto dettata da ragioni politiche, sia diretta a premiare persona non idonea al ruolo da ricoprire.

Ed una verifica di idoneità dei designati è richiesta con il motivo riproposto dall'appellato *ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm.*, che va ora esaminato per l'accoglimento degli appelli delle amministrazioni.

4. Con il primo motivo riproposto i provvedimenti impugnati sono contestati per “Violazione e/o falsa applicazione della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”. Violazione e/o falsa applicazione della D.G.R. IX/3506 del 23 maggio 2012: “Approvazione delle linee guida degli statuti delle agenzie di trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 7 della L.R. 6/2012”. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 8 e 9 dello Statuto dell’Agenzia per il Trasporto pubblico locale del bacino di [REDACTED] Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 21 – quinquies; 21 – octies; 21 nonies della L. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione del “Regolamento degli indirizzi e delle procedure per le nomine, le designazioni e le revocche dei rappresentanti della [REDACTED] presso organismi partecipati”. Violazione e/o falsa applicazione dell’avviso pubblico di [REDACTED] n. 8/2019. Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Violazione dei principi di efficienza della pa. Illegittimità manifesta”.

Come anticipato, a parere del ricorrente i controinteressati designati dalla [REDACTED] e dal [REDACTED] per essere inseriti nella lista unica da sottoporre all’assemblea dell’ente non sarebbero in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dall’art. 9, comma 1, dello Statuto dell’Agenzia (e ribaditi dall’avviso 8/2019 con il quale era avviata la procedura di nomina) per essere nominati consiglieri di amministrazione; essi, infatti, non sarebbero né “amministratori locali”, la cui definizione andrebbe ricavata dall’art. 77 Tuel, né “tecnici o esperti del settore” dei trasporti pubblici locali.

4.1. Nel secondo motivo riproposto, lamenta che “L’elezione dei Signori [REDACTED] è illegittima per violazione di legge, illegittimità manifesta e carenza di motivazione sotto altro profilo”: l’assemblea, pur avendo ricevuto segnalazione da parte del Presidente *pro – tempore* dell’Agenzia di approfondire la questione dei requisiti dei candidati in lista e di disporre un rinvio della decisione, aveva deciso di non “prendere in considerazione tale richiesta”, ribadendo la esclusiva competenza e responsabilità dei

soci alla designazione dei candidati da inserire nelle liste e, d'altra parte, la sua competenza alla sola votazione delle liste presentate, ma in questo modo, a suo dire, violando l'art. 7 dello Statuto dell'Agenzia che attribuisce all'assemblea proprio il compito di eleggere presidente e componenti del Consiglio di amministrazione nella sua veste di organo di indirizzo e controllo politico amministrativo e limitandosi a ratificare le decisioni dei singoli soci.

5. I motivi sono infondati.

Nei limiti consentiti dal sindacato giurisdizionale su atti connotati da discrezionalità tecnica come quelli di una commissione di esperti chiamata a valutare il possesso dei requisiti professionali da parte di candidati ad incarico pubblico, può ritenersi che la valutazione di idoneità della dott.ssa [REDACTED] – unico candidato vagliato nella medesima procedura cui ha preso parte il ricorrente e del quale, dunque, possa contestare il positivo giudizio da parte della commissione – si sottragga alle critiche rivolte dal ricorrente: la controinteressata è professore ordinario di sociologia urbana presso [REDACTED] e nei suoi studi ha approfondito, tra gli altri, anche il tema della mobilità urbana, acquisendo in questo modo competenze che ben consentono di ritenerla esperta del settore del trasporto pubblico locale.

Quanto, infine, alla decisione dell'assemblea di procedere alla nomina dei consiglieri pur a fronte delle perplessità manifestate dal Presidente, si tratta di decisione pienamente legittima e ben giustificata con il riferimento al compito proprio degli enti partecipanti di vagliare l'idoneità dei candidati inseriti nella lista sottoposta.

6. In conclusione, gli appelli vanno accolti e la sentenza di primo grado riformata con la reiezione del ricorso proposto dal Sig. [REDACTED].

7. La complessità della questione giustifica la compensazione tra tutte le parti in causa delle spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li accoglie e, per gli effetti, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia n. 622/2020, respinge il ricorso di primo grado di ██████████.

Compensa tra tutte le parti in causa le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 tenuta con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 cui rinvia l'art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Federico Di Matteo, Consigliere, Estensore

Angela Rotondano, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

L'ESTENSORE
Federico Di Matteo

IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero

IL SEGRETARIO